

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 31/2013

Magadino, 21 maggio 2013 / risoluzione municipale no. 599
di competenza della Commissione delle petizioni

Modifiche al Regolamento concernente la gestione dei rifiuti

Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,

il Regolamento concernente la gestione dei rifiuti è stato approvato dal Consiglio comunale in data 23 maggio 2011 e successivamente ratificato dalla SEL con risoluzione del 14 ottobre 2011.

A distanza di due anni dalla sua approvazione, al pari degli altri Regolamenti riguardanti le tasse d'utenza, per i quali vengono presentati messaggi analoghi, si impongono alcune modifiche conseguenti a:

- richieste formulate dalla Sezione Enti locali con l'atto di ratifica;
- decisioni adottate dal Consiglio di Stato quale Autorità di ricorso di prima istanza;
- necessità di conformare alcune regole generali comuni ai tre Regolamenti sulle tasse d'utenza quali i destinatari della tassa e il calcolo "pro-rata" per i cambi di proprietà o i nuovi abbonati;
- correzione e/o completazione di alcune norme che nell'applicazione pratica hanno presentato un qualche problema.

In allegato, quale parte integrante del presente Messaggio, è fornita la ratifica dipartimentale no. 139 - RE-11499, del 14 ottobre 2011; le correzioni linguistiche e di testo in essa contenute, che non implicano modifiche sostanziali, sono state eseguite "d'ufficio" e non necessitano di una specifica decisione da parte del Consiglio comunale (vedi articoli 6, 8 e 9). Le richieste di precisazioni consigliate per alcuni articoli, se condivise dal Municipio, saranno meglio precisate nell'Ordinanza tariffaria.

Modifiche proposte:

Art. 10 Posti di raccolta privati (versione attuale)

1. *In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario nell'interesse pubblico.*
2. *Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.*
3. *E' fatto obbligo di dotarsi di propri contenitori per rifiuti da 800 litri:*

- a. per tutte le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre;
- b. per tutti gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura;
- c. per tutti i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita;
- d. per i condomini;
- e. per aziende industriali e artigianali;
- f. campeggi;
- g. stazioni FFS.

Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).

Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.

- 4. *Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati.*
- 5. *I contenitori devono essere esposti ai margini della strada carrozzabile, raggruppati e ben visibili, non prima delle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro.*
- 6. *L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.*
- 7. *Per la frazione di Indemini la raccolta dei rifiuti domestici è disciplinata da un'apposita ordinanza.*

Art. 10 Posti di raccolta privati nuova (nuova versione proposta)

- 1. *In caso di edifici e impianti esistenti, dove mancano o sono insufficienti i posti di raccolta, il Municipio può disporre la sistemazione di nuovi posti di raccolta su terreno privato se questo risulta necessario all'interesse pubblico.*
- 2. *Il Municipio può autorizzare a terzi l'uso in comune di posti di raccolta esistenti in cambio di una partecipazione alle spese appropriata per quanto ciò sia esigibile dal proprietario dell'impianto. L'indennità è fissata dal Municipio.*
- 3. *Se nelle dirette adiacenze non esistono Eco centri idonei al deposito dei rifiuti, il Municipio può obbligare a dotarsi di contenitori per rifiuti privati, da 800 litri:*
 - a. le case d'abitazione con 4 appartamenti e oltre;
 - b. gli alberghi, pensioni, istituti sanitari, case di cura;
 - c. i negozi di oltre 200 mq di superficie di vendita;
 - d. i condomini;
 - e. le aziende industriali e artigianali;
 - f. i campeggi;
 - g. le stazioni FFS.

Il Municipio ordina le disposizioni necessarie nelle procedure di licenza di costruzione, d'autorizzazione per i piani di quartiere o successivamente con formale decisione intimata ai proprietari indicati nei punti di cui al cpv. 3 a) – g).

Deroghe saranno concesse solo in casi eccezionali. I contenitori privati devono essere custoditi sull'area privata.

- 4. *Il Comune non assume responsabilità alcuna in caso di danneggiamento o furto dei contenitori privati.*

5. *I contenitori devono essere esposti ai margini della strada pubblica, raggruppati e ben visibili.*
6. *L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori privati spettano ai proprietari.*

Motivazioni: il nuovo concetto di raccolta e smaltimento dei rifiuti che si sta introducendo tende a limitare per quanto possibile i punti singoli di raccolta, siano essi pubblici o privati, concentrando - ove possibile - i contenitori RSU negli Eco centri più prossimi. Pur mantenendo la possibilità di vincolare alcune tipologie di utenti a dotarsi di contenitori privati, questo non è più un obbligo, ma una facoltà del Municipio legata alla presenza di un centro di raccolta confacente.

E' stato modificato il capoverso 5 (tolto gli orari di esposizione dei contenitori privati) e eliminato il capoverso 7 (Ordinanza per la frazione di Indemini) che non ha più alcun senso di esistere nell'organizzazione adottata.

Art. 15 Copertura dei costi (versione attuale)

1. *Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa.*
2. *Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.*
3. *Per la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti delle raccolte separate può essere prelevata una tassa proporzionata a questo costo.*
4. *Il calcolo della tassa base avviene per unità abitativa o azienda. Il Comune può adattare la tassa in situazioni particolari.*

Art. 15 Copertura dei costi (nuova versione proposta)

1. *Per il finanziamento della gestione dei rifiuti il Comune preleva una tassa.*
2. *Le tasse sono calcolate in modo da coprire i costi dello smaltimento dei rifiuti urbani nonché gli altri oneri della gestione comunale dei rifiuti e da consentire una remunerazione e un ammortamento adeguati del capitale investito.*
3. *Il calcolo della tassa base avviene per unità abitativa o azienda. Il Comune può adattare la tassa in situazioni particolari.*

Motivazioni: nella ratifica della SEL si chiede espressamente di meglio ancorare il principio nel Regolamento, fissandone i limiti minimi e massimi per il calcolo di una eventuale applicazione della tassa sulle raccolte separate. Il Municipio ritiene di poter stralciare il capoverso 3 essendo la tassa rifiuti base omnicomprensiva anche di questo servizio. Con l'eventuale introduzione della tassa sul sacco il principio andrà, se del caso, ripreso e rivisto, assieme ad altre modifiche di Regolamento.

I casi particolari previsti dall'ex capoverso 4, ora riproposto quale capoverso 3, saranno specificati nell'Ordinanza tariffaria.

Art. 17 Obbligo di pagamento della tassa (versione attuale)

1. *Tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale devono pagare una tassa annua.*
2. *Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.*

Art. 17 Obbligo di pagamento della tassa (nuova versione proposta)

1. *Tutte le economie domestiche, sia primarie sia secondarie, tutte le ditte, i commerci e gli Enti, gli esercizi pubblici, i negozi, i laboratori, nonché per qualsiasi altro genere di attività artigianale, industriale o commerciale devono pagare una tassa annua.*
2. *Non saranno concesse riduzioni per periodi durante i quali l'immobile non è stato occupato.*
3. *In deroga alla norma che precede, l'utente può richiedere preventivamente l'inabitabilità temporanea di un immobile o di parte di esso, attraverso la piombatura dell'impianto per l'erogazione dell'acqua potabile, allo scopo di ottenere una riduzione della tassa corrispondente alla mancata abitabilità dell'immobile. I costi di piombatura, da eseguirsi a cura dell'Ufficio tecnico comunale, sono a carico del richiedente.*
4. *Sono esenti dalla tassa gli enti di diritto pubblico e quelli di diritto privato con fini ideali, per le attività svolte senza scopo di lucro.*

Motivazioni: per un parallelismo fra i Regolamenti sulle tasse d'utenza, si è ritenuto opportuno meglio chiarire il concetto secondo il quale le tasse sono dovute per tutte le costruzioni abitabili, indipendentemente dalla loro occupazione. In questo contesto rientrano tutte le abitazioni e gli appartamenti secondari di vacanza. Sono pure state chiarite le condizioni per poter ottenere la sospensione o riduzione della tassa.

Art. 18 Esigibilità della tassa (versione attuale)

1. *La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.*
2. *Le fatture e le decisioni vengono inviate ad ogni utente del servizio conformemente all'art. 17 del presente Regolamento. Contro le stesse è dato reclamo al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione.*
3. *La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.*
4. *Tutte le tasse prescritte dal regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.*

Art. 18 Esigibilità della tassa (nuova versione proposta)

- 1. La tassa base è annuale. Se nel corso dell'anno ha luogo una mutazione, l'esigibilità occorre per la tassa dovuta pro rata al momento del cambiamento.*
- 2. Le fatture e le decisioni vengono inviate al proprietario dell'immobile il quale, a seconda degli accordi contrattuali, potrà rifarsi sugli affittuari. In caso di vendita dell'immobile la tassa sarà incassata pro rata al momento dell'iscrizione della mutazione presso l'Ufficio dei Registri. Per le nuove costruzioni fa stato la data di rilascio del permesso di abitabilità.*
- 3. Le fatture e le decisioni sono impugnabili con reclamo al Municipio nel termine perentorio di 15 giorni dalla data d'intimazione.*
- 4. La tassa deve essere pagata entro 30 giorni dalla consegna della fattura. In caso di pagamento ritardato viene calcolato un interesse di mora allo stesso tasso d'interesse valido per le imposte del medesimo anno.*
- 5. Tutte le tasse prescritte dal regolamento sono parificate a sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e il fallimento.*

Motivazioni: per un parallelismo fra i Regolamenti sulle tasse d'utenza il Municipio ripropone l'intimazione di tutte le fatture e le decisioni ai proprietari degli immobili. L'applicazione pratica ha dimostrato che una differenziazione del destinatario delle tasse d'utenza crea unicamente confusione fra gli utenti e maggiori oneri e costi all'Amministrazione. Inoltre, i Servizi comunali non sono a conoscenza degli accordi contrattuali stipulati e non sempre sono informati in modo tempestivo sul cambio degli affittuari. Anche nei casi di nuovi contribuenti o di cambio di proprietario la prassi insegna che il calcolo pro rata è il più equo in quanto ognuno paga l'effettiva prestazione ricevuta.

Art. 19 Tassa per prestazioni di servizio particolari (versione attuale)

- 1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.*
- 2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.*
- 3. L'entità di queste tasse viene fissata dal Municipio in un tariffario a parte.*

Art. 19 Tassa per prestazioni di servizio particolari (nuova versione proposta)

- 1. Per le prestazioni di servizio particolari il Comune può riscuotere, dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni, i costi vivi sopportati.*
- 2. Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'amministrazione comunale vengono riscosse tasse di cancelleria.*

Motivazioni: nella ratifica della SEL si chiede espressamente di meglio ancorare il principio nel Regolamento, fissandone i limiti minimi e massimi per il calcolo delle prestazioni particolari. Il Municipio propone di modificare l'articolo nel senso che sono fatturati i costi vivi in sostituzione delle tasse speciali.

Allegato 1 – tariffario (versione attuale)

	<i>Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto</i>		
	<i>... omissione ...</i>		
3	<i>Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa</i>	60	120
	<i>... omissione ...</i>		

Allegato 1 – tariffario (nuova versione proposta)

	<i>Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto</i>		
	<i>... omissione...</i>		
3	<i>Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa</i>	60	120
	<i>Proprietari di residenze primarie e secondarie ai Monti senza accesso stradale, con obbligo di consegna dei rifiuti nei punti di raccolta istituiti</i>		
	<i>... omissione ...</i>		
3.1	<i>Tassa unica, indistintamente dalla superficie abitativa</i>	40	80
	<i>... omissione ...</i>		

Motivazioni: il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso di prima istanza, si è espresso parzialmente a favore di 8 ricorrenti che hanno impugnato l'intimazione della tassa ai Monti di S. Abbondio; in particolare ha definito l'obbligo di differenziare la tassa, da commisurare all'effettivo servizio prestato. Le tasse di cui al capoverso 3 dell'allegato 1 sono state confermate per i Monti con accesso stradale e servizio di raccolta diretto; in tutti gli altri casi - pur confermando l'obbligo d'imposizione - è stato richiesto al Comune di modificare il Regolamento prevedendo una tassa ridotta.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, si invita il Consiglio comunale a voler

deliberare

1. Sono approvate le modifiche proposte per gli articoli 10, 15, 17, 18, 19 e dell'Allegato 1 – Tariffario, limitatamente al punto 3 e 3.1 del Regolamento rifiuti del Comune di Gambarogno, articolo per articolo e nel loro insieme.
2. Le modifiche al Regolamento rifiuti entrano in vigore decorsi i termini di pubblicazione ed ottenuta la ratifica della Sezione Enti locali.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco



Tiziano Ponti

Il Segretario



Alberto Codioli